



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale

Registro Ordinanza: 1957/08
Registro Generale: 2178/08

Sezione Sesta

composto dai Signori: Pres. Claudio Varrone
Cons. Luciano Barra Caracciolo
Cons. Domenico Cafini
Cons. Bruno Rosario Polito
Cons. Marcella Colombati Est.

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

nella Camera di Consiglio del **08 Aprile 2008**

Visto l'art. 33, commi terzo e quarto, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come modificato dalla legge 21 luglio 2000, n. 205;

Visto l'appello proposto da:

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
rappresentati e difesi dall'*AVVOCATURA GEN. STATO*
con domicilio in Roma *VIA DEI PORTOGHESI 12*

contro

OMISSIS

non costituitisi;

OMISSIS

e nei confronti di

OMISSIS

non costituitisi;

Intervenienti ad Opponendum

OMISSIS

per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, della sentenza del **TAR LAZIO - ROMA: Sezione III BIS 708/2008**, resa tra le parti, concernente RIMODULAZIONE CORSI SPECIALI PER L'ABILITAZIONE ALL'INSEGNAMENTO .

Visti gli atti e documenti depositati con l'appello;

Vista la domanda di sospensione dell'efficacia della sentenza appellata, presentata in via incidentale dalla parte appellante.

Visto l'atto di costituzione in giudizio di:

OMISSIS

Udito il relatore Cons. Marcella Colombati e uditi, altresì, per le parti l'Avv. dello Stato Di Palma, l'Avv. omissis;

Visti i precedenti della Sezione sulla specifica questione (ord. nn. 4145/07 e 4103/07) e favorevoli all'appellante Ministero;

Ritenuto che la diversificata situazione dei diversi insegnanti precari merita un approfondimento nel merito e che, allo stato, è condivisibile che l'Amministrazione abbia considerato la necessità di assicurare parità di trattamento fra i destinatari della normativa;

che questi ultimi, in ogni caso, nell'ipotesi di un definitivo accertamento della loro posizione e di una favorevole valutazione delle tesi prospettate, potranno comunque essere reintegrati del pregiudizio asseritamente subito;

P.Q.M.

Accoglie l'istanza cautelare (Ricorso numero) e, per l'effetto, sospende l'efficacia della sentenza impugnata.

La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Roma, 08 Aprile 2008